

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

L'Istituto Comprensivo n.3 Felissent - Via San Zeno 41- 31100 Treviso (TV) rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro-tempore Prof.ssa Francesca Magnano, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo n.3 Felissent

e

la prof.ssa Tonioli Valeria, nel seguito denominata Contraente;
nel seguito denominati "le parti"

Premesse

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;

VISTO l'articolo n. 25 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 di modifica dell'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016";

VISTA la Delibera n. 15 del Consiglio d'Istituto del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2021;

VISTO l'art. 44 del D.I 129/2018 che consente al Dirigente scolastico di avvalersi dell'opera di esperti esterni verificata la non sufficiente disponibilità del personale interno;

VISTO il Regolamento d'Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni, in assenza di personale interno, adottato dal Consiglio d'Istituto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per l'anno scolastico in corso.

Art. 1

L'Istituto affida al Contraente, in qualità di esperta, l'incarico di svolgere attività di docenza nell'ambito del corso di formazione "Gestione e Italiano L2 nelle classi multiculturali" sulla tematica: "la dimensione didattico-interculturale nella scuola dell'infanzia" della durata di 3 ore. (rivolta ai docenti della scuola dell'infanzia) L'incontro si svolgerà in modalità a remoto con orario e data da concordare con il Dirigente Scolastico. Il Contraente si impegna a svolgere autonomamente e personalmente l'incarico affidato secondo le modalità e gli orari prestabiliti e nel rispetto delle specifiche impartite. L'incarico potrà dirsi espletato su comunicazione diretta del Committente.

Art. 2

Per mancata prestazione, il contratto si intende risolto. Parimenti si intende risolto di diritto qualora l'Istituzione Scolastica accerti che la prestazione venga effettuata con imperizia o negligenza. Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento dell'incarico, mediante comunicazione raccomandata.

Nel caso il recesso sia del committente, verrà liquidato il lavoro fino ad allora svolto, calcolato in proporzione sull'importo complessivo.

Art. 3

Al termine dell'attività, il Contraente presenterà la documentazione utile alla liquidazione delle competenze spettanti. L'Istituto a fronte dell'attività documentata, effettivamente e personalmente svolta dal Contraente, si impegna a corrispondere il compenso orario al lordo delle ritenute erariali e fiscali di € 100,00 per un totale omnicomprensivo di € 300,00 (trecento/00) Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione e comunque non oltre la conclusione dell'anno scolastico. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati e non daranno origine a oneri per l'Istituto.

Art. 4



Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'Istituto provvederà alla copertura assicurativa contro infortuni e/o danni derivanti da responsabilità civile occorsi durante la prestazione.

Art. 5

Le parti convengono reciprocamente che con tale contratto non si è voluto instaurare un rapporto di lavoro dipendente, ma soltanto un accordo per una collaborazione nel quadro di una prestazione d'opera intellettuale occasionale.

Art. 6

Il Contraente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico affidatogli. Inoltre, poiché è previsto che il Contraente acceda ai locali dell'Istituto, si richiama quanto previsto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il Contraente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e di consentire il trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo.

Art. 7

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenute. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale debitamente firmato.

Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Treviso e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Contraente.

Letto, approvato e sottoscritto


 La Dirigente Scolastica
 Francesca Magnano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Il contraente
 Prof.ssa Tonioli Valeria